



Decreto n. 206/dec

Aosta, 14 MAG. 2019

AGGIORNAMENTO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA DELLE GRADUATORIE
AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – TRIENNIO
SCOLASTICO 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il D.L.C.P.S. 11.11.1946, n. 365, ratificato con legge 17.4.1956, n. 561;

VISTI gli artt. 3, 4, 38, 39, 40 e 40/bis dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta,
approvato con legge costituzionale 26.2.1948, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 15.6.1983, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17.4.1990, n. 14;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni,
con il quale è stato approvato il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge regionale 3.11.1998, n. 52;

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico, ed in particolare gli artt. 1 e 2;

VISTA la legge regionale 8.9.1999, n. 25;

VISTO il D.L. 3.7.2001, n. 255, convertito con modificazioni nella legge 20.8.2001, n.
333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2001/2002;

VISTO il D.L. 7.4.2004, n. 97, convertito con modificazioni nella legge 4.6.2004, n. 143,
recante tra l'altro disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2004/2005;

VISTA la legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare i commi 605
e 607 dell'articolo 1;

VISTO il D.L. 13.5.2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12.7.2011, n.
106, ed in particolare l'articolo 9, comma 20, e il relativo decreto ministeriale applicativo;

VISTO il D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito con modificazioni nella legge 24.2.2012, n.
14, ed in particolare l'articolo 14, comma 2-ter, e il relativo decreto ministeriale applicativo;

VISTA la legge 13.7.2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;



VISTO il D.L. 30.12.2015, n. 210, convertito in legge 25.2.2016, n. 21, ed in particolare l'articolo 1, comma 10-bis, che ha prorogato di un anno il triennio di validità delle graduatorie ad esaurimento costituite con D.M. 1.4.2014, n. 235;

VISTI il D.P.R. 14.2.2016, n. 19, recante disposizioni regolamentari di revisione dell'attuale assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento e il D.M. 259 del 9.5.2017, con il quale sono state revisionate ed integrate le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di cui al predetto D.P.R. n. 19/2016;

VISTA la legge regionale 3.8.2016, n. 18, recante disposizioni per l'armonizzazione della legge 13.7.2015, n. 107 con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta;

VISTO il D.M. 27.3.2000, n. 123, registrato alla Corte dei conti il 4.5.2000, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dalla legge n. 124/99;

VISTO il D.M. 13.6.2007, n.131, recante il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3.5.1999, n. 124, ed in particolare gli articoli 2, 5 e 6;

VISTO il D.M. 24 aprile 2019, n. 374, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ed in particolare l'articolo 13;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018";

SU PROPOSTA del dirigente della Struttura Personale scolastico del Dipartimento Sovrintendenza agli studi dell'Assessorato all'Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili;

D'INTESA con l'Assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili;

D E C R E T A

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è effettuato per la Regione Valle d'Aosta sulla base dell'applicazione delle disposizioni impartite con decreto ministeriale 24 aprile 2019, n. 374 e delle norme in esso richiamate, nonché dei relativi allegati, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 9 in ordine alla presentazione delle domande (modello 1) con modalità telematica.
2. La disciplina contenuta nel sopracitato decreto ministeriale n. 374/2019 è integrata, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo D.M., da quanto disposto dal presente decreto.
3. La pubblicazione delle graduatorie regionali ad esaurimento sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it – sezione Docenti-Graduatorie ad esaurimento–



2019/2020-2020/2021-2021/2022 è disposta dal Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta.

Articolo 2

(Aggiornamento delle graduatorie regionali ad esaurimento)

1. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative alla Regione Valle d'Aosta riguarda esclusivamente i ruoli, gli insegnamenti e le classi di concorso presenti nelle istituzioni scolastiche ed educative della Regione stessa e specificati nell'elenco allegato A.
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'articolo 9, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale n. 374/2019 (permanenza e/o aggiornamento, reinserimento anche con contestuale trasferimento, conferma dell'iscrizione con riserva o scioglimento della stessa, trasferimento) è fissato, per la Regione Valle d'Aosta, al **3 giugno 2019**, fermo restando che il titolo di accesso, tutti i titoli valutabili, di preferenza e di riserva devono essere posseduti alla data del 16 maggio 2019, termine di scadenza della presentazione delle domande previsto, a livello nazionale, dal D.M. n. 374/2019.
3. La domanda di cui al precedente comma 2, redatta sull'apposito modulo ministeriale (modello 1) allegato al sopracitato D.M. n. 374/2019 e al presente decreto, deve essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta (Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta), ovvero tramite PEC all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it, ovvero consegnata a mano presso l'Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Valle d'Aosta (piano terra del Palazzo regionale – Piazza Deffeyes, 1 – Aosta) che rilascerà apposita ricevuta.
La documentazione di cui all'articolo 9, comma 5, del suddetto D.M. n. 374/2019 deve essere allegata alla domanda prodotta ai sensi del precedente comma 2.
4. I servizi di insegnamento prestati nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative dipendenti dalla Regione sono equiparati ai servizi prestati nelle corrispondenti istituzioni scolastiche ed educative statali.

Articolo 3

(Trasferimento e reinserimento con contestuale trasferimento da altra provincia – Trasferimento per altra provincia)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. n. 374/2019, gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento provinciali possono presentare domanda di trasferimento nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento della Regione Valle d'Aosta a condizione che non abbiano chiesto il trasferimento della propria iscrizione ad altra provincia del restante territorio nazionale.
2. Limitatamente agli aspiranti già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province del territorio nazionale è consentito il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento della Regione Valle d'Aosta a condizione che non abbiano chiesto il trasferimento della propria iscrizione in più di una provincia del restante territorio nazionale.
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del D.M. n. 374/2019, gli aspiranti cancellati dalle graduatorie ad esaurimento provinciali per non aver presentato



domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni scolastici precedenti possono chiedere il reinserimento con contestuale trasferimento nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento della Regione Valle d'Aosta a condizione che non abbiano presentato analoga domanda in altra provincia del restante territorio nazionale.

4. Gli aspiranti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B al presente decreto), il punteggio con il quale figurano inclusi nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali di provenienza; gli aspiranti di cui al precedente comma 3 devono dichiarare, con la stessa modalità, il punteggio maturato nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di precedente inclusione all'atto della cancellazione dalle stesse. Tale punteggio sarà oggetto di controllo presso la competente sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale.
5. Agli aspiranti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano, relativamente al possesso del requisito della piena conoscenza della lingua francese prescritto per l'accesso ai ruoli regionali del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della Valle d'Aosta, le norme di cui al successivo articolo 4; pertanto le domande di trasferimento da altra provincia e le domande di reinserimento con contestuale trasferimento, prodotte da aspiranti sprovvisti del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese, si intendono effettivamente accolte con l'avvenuto superamento, da parte degli interessati, dell'esame di accertamento della lingua medesima di cui al successivo articolo 4, comma 3.
6. Gli aspiranti al trasferimento nelle graduatorie regionali ad esaurimento, sprovvisti del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese, devono presentare alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la domanda per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, come prorogato dall'articolo 1, comma 10-bis, del D.L. 30.12.2015, n. 210, convertito nella legge 25.2.2016, n. 21, fotocopia della domanda prodotta alla Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta, con l'espressa dichiarazione che la domanda originale è stata inoltrata alla predetta Sovrintendenza e che l'accoglimento della domanda stessa è subordinato all'avvenuto superamento della sessione suppletiva dell'esame di piena conoscenza della lingua francese prevista dal comma 3 del successivo articolo 4.
7. Immediatamente dopo la conclusione della suddetta sessione suppletiva, la competente Struttura della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta comunicherà all'Ufficio scolastico territoriale della provincia di provenienza dell'aspirante l'esito del suddetto esame ed il conseguente accoglimento o meno della domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento della Regione Valle d'Aosta ai fini dell'eventuale cancellazione dalle corrispondenti graduatorie provinciali.
8. La competente Struttura della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta comunicherà, inoltre, all'Ufficio scolastico territoriale della provincia di provenienza dell'aspirante l'accoglimento della domanda di trasferimento nelle graduatorie regionali ad esaurimento già in regola rispetto al requisito di conoscenza linguistica, affinché tale Ufficio scolastico disponga la cancellazione dell'interessato dalle corrispondenti graduatorie provinciali.
9. Il personale docente ed educativo già inserito nelle vigenti graduatorie ad esaurimento costituite nella Regione Valle d'Aosta che presenta domanda di trasferimento nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento di altra provincia del territorio nazionale, è tenuto a darne contestuale comunicazione alla Struttura Personale scolastico della



Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta ai fini della conseguente cancellazione dalle graduatorie regionali medesime.

Articolo 4

(Requisito piena conoscenza lingua francese)

1. L'inclusione a pieno titolo o con riserva del titolo abilitante, per trasferimento da altra provincia o per reinserimento con contestuale trasferimento dalle graduatorie ad esaurimento provinciali nelle graduatorie ad esaurimento della Regione Valle d'Aosta, è subordinata al possesso, da parte degli aspiranti, del requisito della piena conoscenza della lingua francese prescritto per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della Valle d'Aosta, da documentare con le modalità di cui al successivo articolo 5.
2. Gli aspiranti che siano sprovvisti dell'attestato, in corso di validità, di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni comprovante il possesso del predetto requisito, devono sostenere l'apposito esame di accertamento preliminare previsto dall'art. 1 della stessa legge regionale n. 12/93, fatta eccezione per coloro che ne siano dispensati o esonerati a norma dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo. Detto accertamento si svolgerà secondo i programmi stabiliti con decreto dell'Assessore all'istruzione e cultura prot. n. 25788 del 5 giugno 2006 (Annexe A) e riportati nell'allegato C al presente decreto.
3. Il suddetto accertamento si svolgerà mediante l'indizione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12/93, di prova suppletiva alla sessione annuale dell'esame di accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale. Del giorno, dell'ora e dei locali in cui avrà luogo la prova di accertamento linguistico sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it–sezione Docenti–Graduatorie ad esaurimento–2019/2020-2020/2021-2021/2022. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati dovranno presentarsi alla prova di accertamento linguistico muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Sono tenuti a partecipare alla suddetta sessione suppletiva le seguenti categorie di aspiranti sprovvisti del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese:
 - aspiranti già iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia che chiedono il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie regionali ad esaurimento;
 - aspiranti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia che chiedono il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie regionali ad esaurimento con contestuale scioglimento della riserva, avendo conseguito il titolo abilitante entro il termine di scadenza della presentazione delle domande fissato, a livello nazionale, dal D.M. n. 374/2019 (16 maggio 2019);
 - aspiranti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia che chiedono il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie regionali ad esaurimento con conferma dell'iscrizione con riserva, in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande fissato, a livello nazionale, dal D.M. n. 374/2019 (16 maggio 2019);



- aspiranti cancellati dalle graduatorie ad esaurimento di altra provincia per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni scolastici precedenti che chiedono il reinserimento con contestuale trasferimento nelle corrispondenti graduatorie regionali ad esaurimento.
- 5. Dall'accertamento di cui al precedente comma 2 sono dispensati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 12/93, gli aspiranti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguita nella Regione Valle d'Aosta.
- 6. Dall'accertamento previsto dal combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 4bis, della legge regionale n. 12/1993 sono esonerati, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 1.8.2005, n. 18, coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie non conseguita nella Regione Valle d'Aosta e che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 18/2005, risultavano collocati nelle ex graduatorie permanenti regionali (valide per l'anno scolastico 2005/2006).
- 7. Dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese sono esonerati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12/93, gli aspiranti che abbiano superato tale accertamento in occasione di un precedente concorso per titoli ed esami indetto nella Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'accesso ai ruoli dello stesso ordine di scuola cui si riferisce la graduatoria regionale ad esaurimento.
- 8. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8.9.1999, n. 25 sono altresì esonerati dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese gli aspiranti in possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 7 della legge regionale 3.11.1998, n. 52 accompagnata, nei casi prescritti dalle predette norme regionali, dal compimento di uno dei percorsi formativi previsti dall'art. 3 della suddetta legge regionale n. 25/99.
- 9. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie regionali ad esaurimento con riserva di conseguimento del titolo di accesso e del requisito della piena conoscenza della lingua francese devono sciogliere contestualmente entrambe le riserve; pertanto, al momento della richiesta dello scioglimento della riserva relativa al titolo di accesso, l'aspirante deve documentare anche il possesso del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese.
- 10. La mancanza del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese al momento della richiesta di scioglimento della riserva relativa al titolo di accesso comporta lo scioglimento in senso negativo della riserva relativa al requisito della conoscenza della lingua francese, con conseguente deperimento dell'aspirante dalle graduatorie ove era stato iscritto con riserva.

Articolo 5

(Documentazione requisito piena conoscenza lingua francese)

1. Gli aspiranti al trasferimento e al reinserimento con contestuale trasferimento nelle graduatorie regionali ad esaurimento della Regione Valle d'Aosta devono dichiarare la propria situazione rispetto al possesso o meno del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese.



2. I suddetti aspiranti già in possesso del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese devono accludere alla domanda di cui al precedente comma 1 la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso del prescritto requisito linguistico. Tale dichiarazione deve essere resa compilando la sezione A dell'apposito modulo allegato al presente decreto (allegato D).
3. I suddetti aspiranti non in possesso del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese devono accludere alla domanda di cui al precedente comma 1 la dichiarazione personale attestante tale situazione. Tale dichiarazione deve essere resa compilando la sezione B dell'apposito modulo allegato al presente decreto (allegato D).
4. Gli aspiranti già iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento con riserva di conseguimento del titolo abilitante che chiedono, attraverso la compilazione dell'apposita sezione B del modulo di domanda (modello 1), lo scioglimento della riserva stessa devono accludere alla domanda stessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso del prescritto requisito linguistico. Tale dichiarazione deve essere resa compilando la sezione A dell'apposito modulo allegato al presente decreto (allegato D).
5. Gli aspiranti già iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento con riserva di conseguimento del titolo abilitante che chiedono, attraverso la compilazione dell'apposita sezione B del modulo di domanda (modello 1), la conferma dell'iscrizione con riserva dovranno dichiarare il requisito linguistico della piena conoscenza della lingua francese in loro possesso in occasione dello scioglimento della riserva del titolo di accesso.

Articolo 6 (Graduatorie di istituto)

1. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 è effettuato per la Regione Valle d'Aosta sulla base dell'applicazione delle disposizioni impartite dall'articolo 9 bis del D.M. n. 374/2019, ad esclusione di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo in ordine ai termini e alla modalità di presentazione telematica del modello B di scelta delle istituzioni scolastiche.
2. Le disposizioni concernenti termini e modalità di presentazione, in forma cartacea, del modello B di scelta delle istituzioni scolastiche saranno oggetto di apposita circolare della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi.

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE
UNIVERSITA', RICERCA
E POLITICHE GIOVANILI
(Chantal Certan)



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Antonio Fosson)